



Febbraio 2017

Primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050

Revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia

Rapporto esplicativo



Indice

1.	Osservazioni introduttive	1
2.	Linee generali dell'avamprogetto	1
3.	Ripercussioni finanziarie e sul personale altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.....	1
4.	Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la società.....	1
5.	Commento ai singoli articoli.....	1



1. Osservazioni introduttive

Il 30 settembre 2016 il Parlamento ha approvato il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 (FF 2016 6921) che contiene una revisione totale della legge del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne; RS 730.0) e adeguamenti di altre leggi federali. Le modifiche a livello di legge hanno ripercussioni su diverse ordinanze¹, tra cui l'ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En; RS 730.05). La presente revisione è quindi parte integrante degli adeguamenti a livello di ordinanza necessari sulla base del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050.

2. Linee generali dell'avamprogetto

A parte gli adeguamenti di tipo redazionale, la modifica riguarda la possibilità, data dall'articolo 33 LEne, che la Confederazione possa sostenere determinati costi nell'ambito della produzione di energia elettrica di origine geotermica o prestare garanzie a copertura dei rischi. In questo contesto l'OE-En disciplina gli emolumenti riscossi per le relative procedure.

3. Ripercussioni finanziarie e sul personale altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Le modifiche previste non comportano conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

4. Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la società

Le modifiche previste non comportano conseguenze su economia, ambiente e società.

5. Commento ai singoli articoli

Ingresso

Nell'ingresso, il nuovo articolo 61 LEne, determinante per l'OE-En, sostituisce l'articolo 24 dell'attuale legge sull'energia.

Art. 1 cpv. 1 e 4 Oggetto

Oltre a una modifica di tipo puramente redazionale (in tutta l'ordinanza, l'espressione «Ufficio federale» viene sostituita con la sigla «UFE»), nel capoverso 1 il campo di applicazione dell'ordinanza viene esteso all'attività del nuovo organo di esecuzione (cfr. art. 64 LEne). Il capoverso 4 viene abrogato, in quanto le disposizioni dell'ordinanza sull'energia in esso fatte salve vengono abrogate a seguito della Strategia energetica 2050 o disciplinate a livello di legge.

Art. 2 Rinuncia agli emolumenti

Questo articolo viene completato con un secondo capoverso mediante una disposizione derogatoria. In linea di massima non vengono riscossi emolumenti per le procedure relative alla concessione di

¹ Cfr. le dettagliate informazioni sulla situazione iniziale nel rapporto esplicativo sulla revisione totale dell'ordinanza sull'energia (OEn) del febbraio 2017.



sussidi federali (cpv. 1). Questo principio si spiega con il fatto che si vuole evitare che la Confederazione si riprenda con gli emolumenti ciò che ha concesso con i contributi. Pertanto nella nuova ordinanza sull'energia esso rimane invariato. Per quanto concerne le procedure relative alla concessione di contributi per la prospezione e di garanzie per la geotermia, tanto nell'ambito della prospezione che della costruzione di impianti geotermici, si impone tuttavia una deroga a tale principio. Il trattamento delle relative domande richiede infatti molto tempo; la riscossione di un congruo emolumento garantisce che siano presentate solamente domande realmente necessarie e complete.

Art. 10 Emolumenti nel settore dell'energia in generale

L'articolo viene completato con una disposizione (lettera a), in quanto la disposizione contenuta nell'attuale articolo 3s capoverso 6 OEn, secondo cui il rilascio di determinate informazioni nell'ambito della remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia e per la remunerazione unica può essere soggetto a un emolumento, viene spostata nell'OE-En. Vista la nuova ripartizione delle competenze, la disposizione assume significato anche per l'organo di esecuzione. Inoltre le modifiche nell'assetto dei diversi sistemi di promozione modificano a loro volta il campo di applicazione.

Art. 13c Emolumenti nell'ambito delle convenzioni sugli obiettivi

La disposizione viene adeguata a livello redazionale e ripresa sostanzialmente senza modifiche a livello materiale.

Art. 14a Emolumenti nel settore della geotermia

Gli emolumenti possono essere riscossi già al momento della presentazione di una domanda di prestazione di una garanzia per la geotermia o di un contributo per la prospezione. Questo principio e l'ammontare massimo degli emolumenti stabilito garantiscono che l'Ufficio federale dell'energia (UFE) si occupi solamente delle domande fondate e complete e non debba svolgere o far effettuare accertamenti complessi e alla fine inutili per domande che invece non adempiono tali criteri. L'ammontare massimo stabilito per gli emolumenti è da intendersi per ciascuna domanda, considerato anche che le domande per contributi per la prospezione o l'esplorazione non vengono presentate simultaneamente.

Art. 14b Riscossione di emolumenti da parte dell'organo di esecuzione

L'organo di esecuzione copre con gli emolumenti i costi che deve sostenere nel quadro dei compiti di esecuzione relativi alle garanzie di origine. L'ammontare degli emolumenti è fissato in base al dispendio di tempo effettivo per l'esecuzione (cfr. art. 3 cpv. 2). Poiché questo può variare in base ai singoli compiti e alle circostanze concrete (ad es. tipo di impianto), l'ordinanza non prevede un tariffario preciso. Pertanto vi è un certo margine di manovra. La determinazione degli emolumenti sottostà alla vigilanza dell'UFE. Se quest'ultimo rileva degli abusi, ad esempio la riscossione di emolumenti eccessivi, può ricorrere ai mezzi di cui dispone nel quadro della sua funzione di vigilanza.